

ACCORDO QUADRO

Il giorno 7 aprile 2020 si sono riunite:

Gianni Versace S.r.l., P.IVA e C.F. n. 04636090963, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con n. 04636090963, con sede legale e operativa in Milano, Piazza Luigi Einaudi n. 4 (la "Società"), nella persona del legale rappresentante, Dott. Italo Nuzzolo

E

FILCAMS CGIL rappresentata dalla Dott.ssa Vanessa Caccерini

FISASCAT CISL rappresentata dal Dott. Vincenzo Dell'Orefice

UILTUCS UIL rappresentata dai Dott.ri Roberta Valenti e Stefano Franzoni

(tutti congiuntamente le "OO.SS.")


La Società e le OO.SS. sono di seguito definite le "Parti".

Premesse

- A. In data 2 aprile 2020, la Società ha inviato – ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge n. 9/2020, dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 e della circolare INPS n. 47 del 18 marzo 2020 – richiesta di esame congiunto alle OO.SS. ai fini dell'accesso al trattamento di Cassa Integrazione in Deroga da parte di aziende "plurilocalizzate" per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- B. La Società ha fatto presente che si trova attualmente nella condizione di non poter, in tutto e/o in parte, proseguire l'attività aziendale a causa dell'Emergenza COVID-19, anche tenuto conto che la stessa non rientra tra i settori produttivi indicati nell'Allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, art. 1, comma 1 lettera a), come modificati dal DPCM del 25 marzo 2020 ovvero in quelli menzionati alla lettera d) del medesimo DPCM;
- C. Le Parti riconoscono come il ricorso all'ammortizzatore sociale in esame si è reso dunque indispensabile e non più procrastinabile al fine di salvaguardare un adeguato equilibrio economico-finanziario, anche in conseguenza (i) dell'aggravarsi del complesso delle ulteriori attività aziendali interessate dagli effetti pregiudizievoli strettamente conseguenti all'epidemia in corso, (ii) dalla drastica riduzione del fatturato e (iii) dalle perduranti e gravi disfunzioni organizzative e produttive;
- D. Le Parti, all'esito del confronto e dell'esame congiunto circa la situazione emergenziale che interessa la compagine aziendale, hanno raggiunto il presente accordo (l'"Accordo") volto ad individuare, in modo uniforme in tutte le Regioni interessate, le linee guida e le principali questioni operative relative all'applicazione dell'ammortizzatore sociale in esame, garantendo parimenti un trattamento equanime tra tutti i dipendenti della Società che verranno interessati dalla citata misura emergenziale.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante e inscindibile dell'Accordo.



2. La Società procederà alla richiesta di attivazione della CIGD per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
 - per la durata di un numero massimo di 13 settimane continuative a far data dal 16 marzo 2020, con sospensioni sino a zero ore e/o ad orario ridotto, per i lavoratori occupati nelle unità site in Regione Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, come specificati in allegato 1;
 - per la durata di un numero massimo di 9 settimane continuative a far data dal 16 marzo 2020, con sospensioni sino a zero ore e/o ad orario ridotto, per i lavoratori occupati nelle unità site nelle altre regioni, come specificati in allegato 1.
3. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga saranno liquidati direttamente a cura dell'Inps come previsto dall'art. 22, comma 6, D.L. n. 18/2020 e come precisato dalla Circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47.
4. Le Parti concordano che qualora durante il periodo di CIGD dovesse essere parzialmente ripresa l'attività lavorativa, ove possibile e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive aziendali, sarà effettuata una rotazione tra i dipendenti aventi mansioni equivalenti. Resta tuttavia salva la facoltà della Società di richiamare in servizio uno o più dipendenti sospesi dal lavoro e ciò al fine di garantire il presidio e/o il coordinamento e/o lo svolgimento dei necessari processi organizzativi e/o produttivi funzionali al *business* aziendale, ovvero in ragione della peculiarità del loro profilo professionale o della specificità delle loro mansioni.
5. La Società potrà comunicare ai singoli Dipendenti via email il programma di lavoro periodico secondo le riduzioni / sospensioni orarie sopra indicate.
6. Quale trattamento di miglior favore, la Società ha deciso di integrare il trattamento economico lordo mensile di CIGD, per ogni ora e/o giornata di effettiva sospensione della prestazione lavorativa dei dipendenti interessati, come segue:
 - (i) fino alla data del 10 aprile 2020, mediante un contributo straordinario pari al 100% della differenza tra il valore lordo della retribuzione mensile normale fissa teorica (data dai soli elementi retributivi tabellati fissi ed indicata nella busta paga in alto a destra, ossia intesa come il valore lordo della retribuzione annuale divisa per 14) e quanto percepito, sempre al lordo, sia a titolo di integrazione salariale sia per le ore effettivamente lavorate; e
 - (ii) fino al raggiungimento delle 9 o 13 settimane oggetto del presente Accordo, mediante un contributo straordinario pari all' 80% della differenza tra il valore lordo della retribuzione mensile normale fissa teorica (data dai soli elementi retributivi tabellati fissi ed indicata nella busta paga in alto a destra, ossia intesa come il valore lordo della retribuzione annuale divisa per 14) e quanto percepito, sempre al lordo, sia a titolo di integrazione salariale sia per le ore effettivamente lavorate.
7. Resta espressamente inteso che la predetta integrazione straordinaria e di miglior favore è per sua natura complessiva ed omnicomprensiva degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone la Società già tenuto conto in sede di quantificazione del relativo importo. La predetta integrazione, pertanto, non determina alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione dei dipendenti beneficiari, né su maggiorazioni e/o istituti diretti, indiretti e differiti, contrattuali e di legge, in quanto gli effetti di tale integrazione straordinaria devono ritenersi già assorbiti e/o ricompresi integralmente nel



Digitata qui il testo 

suo complessivo valore, eventualmente anche quale liquidazione anticipata dei medesimi citati istituti. Detta integrazione straordinaria è esclusa altresì dal calcolo del TFR e ciò ex art. 2120, Il comma c.c.

8. La Società, quale ulteriore trattamento di miglior favore, anticiperà – con la retribuzione che sarà corrisposta nei mesi di maggio e giugno 2020 – a tutti i dipendenti collocati in CIGD i ratei della quattordicesima mensilità maturati fino al mese di marzo 2020 e solo per i dipendenti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2020 anche i ratei di tredicesima maturati fino al mese di marzo 2020 ovvero che avrebbero maturato nel periodo di CIGD, salvo successivo conguaglio.
9. Le Parti si danno reciprocamente atto che la fase sindacale di informazione, consultazione e confronto si è positivamente conclusa, mediante la sottoscrizione dell'Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

7 aprile 2020

La Società



Le OO.SS.

Unione Carraini

